

GUARDUCCI LORENZINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti

Dott. Enrico Guarducci
Dott. Domenico Ciafardoni
Dott. Salvatore Marchese
Dott. Gianluca Bogini
Dott. Giulio Nicolò Campagni

Dott.ssa Valentina Pettirossi
Dott. Nicola Sportolari

Ai Preg.mi
Signori Clienti
Loro Sedi

Circolare n. 9/2019

Perugia, 06 febbraio 2019

Oggetto: esterometro

A decorrere dal 1/01/2019 con l'introduzione della fattura elettronica e la soppressione dello spesometro è stato istituito un nuovo adempimento riferito alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cd. "esterometro").

In particolare, si tratta di comunicare in via telematica tutte le operazioni attive e passive intercorse con soggetti residenti in paesi UE o extraUE, con una modalità analoga a quanto previsto in precedenza dallo spesometro, nella considerazione che tali operazioni non sono, in generale, documentate dalla fattura elettronica (non potendo, quindi, essere automaticamente acquisite come avviene con i dati di quest'ultima).

SOGGETTI OBBLIGATI

L'obbligo di invio dell'esterometro riguarda:

- tutti i **soggetti passivi Iva stabiliti in Italia** (professionisti/imprese residenti in Italia o soggetti esteri con stabile organizzazione in Italia)
- per le operazioni **rese o ricevute da soggetti non stabiliti in Italia**, indifferentemente che si tratti di operatori economici o di soggetti privati (ivi inclusi gli enti non commerciali).

Soggetti esclusi: non rientrano tra i soggetti obbligati all'esterometro (Circ. Assonime 26/2018) i soggetti non residenti identificati in Italia (sia tramite rappresentante fiscale che con identificazione diretta) cioè in possesso di una mera partita Iva italiana ma senza stabile organizzazione in Italia.

Tali soggetti non risultano obbligati neppure all'adozione della fattura elettronica per le operazioni rese in Italia.

SOGGETTI ESONERATI

Non sono obbligati i soggetti già esonerati dall'obbligo di emissione della fattura elettronica:

- Contribuenti in regime forfettario;
- Contribuenti in regime dei minimi;
- Produttori agricoli in regime di esonero;
- Associazioni/SSD in regime L. 398/91 con proventi commerciali nell'anno precedente • € 65.000
- Operatori sanitari obbligati all'invio dei dati al sistema TS
- Soggetti non residenti identificati ai fini IVA in Italia

SCADENZA DI INVIO

La trasmissione telematica deve avvenire **entro l'ultimo giorno del mese successivo**:

- **alla data di emissione:** per le fatture emesse
- **alla data di registrazione:** per le fatture ricevute

Per il mese di gennaio 2019 la prima scadenza è al 28.02.2019

OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE

L'obbligo di comunicazione non si applica per le **operazioni già note all'Agenzia delle Entrate** in quanto:

- **transitate da una dichiarazione doganale:** si tratta delle importazioni o esportazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale
- è stata emessa (o ricevuta) **fattura elettronica (*)**.

() in generale l'esclusione varrà solo nel caso in cui il soggetto passivo italiano effettui un'operazione attiva per la quale abbia inviato facoltativamente la fattura all'SDI (occorre emettere FE con riportate XXXXXXXX nel campo codice destinatario insieme con il numero di partita IVA del destinatario con sede in uno Stato dell'Unione Europea oppure OO9999999999 per i soggetti "extra UE).*

*Al contrario **attualmente non risulta possibile** per l'acquirente italiano procedere a convertire la fattura cartacea di acquisto in una fattura xml da inviare all'SDI; pertanto le ipotesi di ricezione di una fattura elettronica dovrebbero essere limitate al caso in cui il soggetto estero si sia identificato in Italia (tramite apertura di partita Iva) e procedendo, in via facoltativa, all'emissione della fattura in formato elettronico.*

INTRASTAT

L'invio dell'esterometro non influenza gli ordinari obblighi di presentazione degli elenchi Intrastat per le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni e servizi.

DATI DA COMUNICARE

I dati da comunicare coincidono con quelli previsti in passato per lo Spesometro e cioè:

- dati identificativi del cedente/prestatore;
- dati identificativi del cessionario/committente;
- data del documento comprovante l'operazione;
- data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- numero del documento, base imponibile, aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

Coloro che intendono avvalersi del ns studio per l'invio, e non avessero già provveduto, tassativamente entro il gg. 18.02. p.v. devono:

- trasmetterci apposito file telematico predisposto per la sola trasmissione;
- in alternativa compilare ed inviarci il file excel, seguendo le istruzioni riportate sui singoli campi senza alterarne il formato (per evitare lo scarto in fase di acquisizione).

Cordiali saluti